


ENTI NON COMMERCIALI:



* Le Associazioni (riconosciute e non), le Fondazioni, le cooperative sociali possono acquisire la qualifica di Onlus e/o di Impresa Sociale.

INDICE DELLA TRATTAZIONE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI:


- ONLUS in quanto classificazione di enti no profit
- Impresa sociale in quanto classificazione di enti no profit
- Elementi comuni a tutto il mondo degli Enti Non Commerciali
- Comitanti
- Associazioni:
 - o Associazioni sportive dilettantistiche
 - o Pro Loco
 - o Organizzazioni Non Governative (ONG)
 - o Organizzazioni di Volontariato (ODV)
 - o Associazioni di Promozione Sociale (APS)
 - o Circoli privati
- Fondazioni
- Cooperative sociali

ONLUS Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale

[Definizione ONLUS Wikipedia](#)

Le associazioni (riconosciute e non), fondazioni, società cooperative, fondazioni e altri enti di carattere privato possono assumere la qualifica di ONLUS, se presentano taluni requisiti.

Quindi la ONLUS non è un'entità giuridica ma una classificazione di enti no profit che possiedono precise caratteristiche.



[Domande frequenti \(FAQ\) - costituzione e funzionamento delle associazioni ONLUS](#)

[Agevolazioni fiscali per le ONLUS](#)

[Imposta bollo, concessione governativa, registro, intrattenimenti nelle ONLUS](#)

Impresa sociale

Come la ONLUS, anche l'impresa sociale non è un'entità giuridica ma una classificazione di enti no profit che possiedono precise caratteristiche.

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private (quindi anche le associazioni, fondazioni, coop. sociali) che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale (con ricavi per finalità di interesse generale per un ammontare complessivo superiore al 70% dei ricavi complessivi o con una quota non inferiore al 30% di lavoratori svantaggiati e disabili). È assente lo scopo di lucro.

La costituzione avviene per atto pubblico.

Le ONLUS e gli enti non commerciali che acquisiscono la qualifica di impresa sociale, beneficiano delle disposizioni tributarie del DL 460/1997.

[L. 118 del 2005 Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale](#)
[Dlgs. 155 del 2006 Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118](#)

ELEMENTI COMUNI A TUTTO IL MONDO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI (ENC):

Aspetti civilistici

Il Codice Civile identifica i soggetti in oggetto nell'art. 12 (Persone giuridiche private), contrapponendole alla categoria degli Enti Pubblici (art. 11) e delle Società (art. 13 e più specificatamente art. 2247 dove è previsto, per le società, il conferimento di beni e servizi allo scopo di dividerne gli utili, presupposto assente per i soggetti no profit):

[Art. 11, 12, 13 Codice Civile](#)

[Organizzazione senza scopo di lucro](#)

Il Codice Civile analizza poi specificatamente alcune di questi soggetti:

Libro Primo, titolo II, Capo II Delle associazioni e delle fondazioni (riconosciute) artt. da 14 a 35:

[Artt. da 14 a 35 Codice Civile](#)

[Personalità giuridica](#)

Libro Primo, titolo II, Capo III Delle associazioni non riconosciute e dei comitati artt. da 36 a 42:

[Artt. da 36 a 42 Codice Civile](#)

Libro V, titolo VI, Capo I Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici artt. da 2511 a 2548:

[Artt. da 2511 a 2548](#)

Aspetti fiscali

Gli aspetti fiscali degli Enti Non Commerciali sono disciplinati dal DPR 917/86 e succ. mod. (TUIR), artt. da 143 a 150; in particolare [l'art. 148](#) specifica le attività esercitate dagli Enti di tipo associativo considerate commerciali e quelle non considerate commerciali:

[Tuir, nuovo testo Unico delle imposte sui redditi](#)

[Regime forfetario Legge 398/91](#)

Disciplina IVA

Gli Enti non Commerciali diventano soggetti passivi IVA relativamente alle operazioni di natura commerciale:

Regime ordinario [DPR 633/72](#)

[Regime forfetario Legge 398/91](#)

Imposta di bollo e registro

L'atto costitutivo e lo statuto sono soggetti a registrazione presso l'Ufficio del Registro (con il versamento tramite mod. F23 dell'imposta di registro nella misura fissa di Euro 168,00 e di diritti di segreteria e marche da bollo da Euro 14,62 – una ogni 4 pagine).

Le organizzazioni di volontariato non sono soggette all'imposta di bollo e registro.

E' prevista l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo per gli atti, documenti, istanze, contratti, copie conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni, attestazioni fatte o richieste dalle Onlus.

Anche le quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive sono esenti da imposta di bollo in modo assoluto.

[Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto \(DPR 642/72\)](#)

Adempimenti privacy D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Col D.L. 70/2011 (art. 6, comma 2) sono state introdotte alcune semplificazioni in materia di privacy.

Premesso che rimane in vigore l'obbligo di adempiere alle prescrizioni del codice della privacy per quanto attiene, per esempio, i rapporti con gli utenti dell'associazione, è previsto l'esonero relativamente al trattamento dei dati riferiti a persone giuridiche, imprese, enti ed associazioni all'interno dei rapporti tra questi intercorrenti per finalità amministrativo-contabile.

Gli adempimenti che l'associazione deve porre in essere nel caso tratti dati personali sono:

- sicurezza dei dati
- adempimenti riguardo la figura dell'Amministratore di sistema.
- rilascio dell'informativa
- ottenimento del consenso al trattamento

[Fac-simile DPS Documento Programmatico Sicurezza Dlgs. 196/03](#)

[Fac-simile acquisizione consenso Dlgs. 196/03](#)

[Fac-simile informativa Dlgs. 196/03](#)

Costituzione

La costituzione degli Enti non commerciali (siano essi associazioni, comitati o fondazioni) presenta caratteristiche e modalità simili, salvo specificità che saranno trattate all'interno delle varie forme di Ente non Commerciale.

[Costituzione di un Ente Non Commerciale \(senza personalità giuridica\)](#)

[Come ottenere la personalità giuridica](#)

La costituzione dell'associazione che intende ottenere la personalità giuridica deve avvenire mediante atto pubblico.

[Decr.Pres.Rep. 361/2000 riconoscimento personalità giuridica](#)

[Personalità giuridica: Reg.Reg.Lombardia 2 del 2001](#)

Enti non riconosciuti

La grandissima maggioranza delle associazioni oggi esistenti è costituita nella forma di Associazione non riconosciuta.

Gli enti non riconosciuti costituiscono autonomi soggetti di diritto con una propria capacità giuridica e di agire completamente autonoma e distinta da quella degli individui che li hanno costituiti. Hanno un proprio patrimonio (il codice civile, [art. 37](#), usa il termine “fondo comune”), costituito dai contributi dei propri associati, che risulta, comunque, separato da quello dei singoli associati. L’associato, infatti, non ha la possibilità di chiedere la divisione di tale fondo per tutto il tempo che l’associazione ha vita perché il patrimonio rappresenta, comunque, una garanzia per i terzi. Neppure il creditore personale dell’associato può procedere esecutivamente sulla sua quota di fondo comune.

[L’art. 38](#) del codice civile stabilisce che “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione non riconosciuta i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune”. Delle stesse obbligazioni rispondono però anche, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Gli amministratori degli enti non dotati di riconoscimento non godono, quindi, del privilegio dell’irresponsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte in nome e per conto dell’associazione. Coloro che si obbligano in nome e per conto dell’associazione agiscono come fideiussori: i terzi che vogliono far valere i loro crediti potranno agire direttamente e immediatamente sul patrimonio di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (rappresentanti legali o amministratori) senza aver preventivamente escusso il patrimonio dell’associazione.

L’amministratore che stipula un contratto in nome e per conto dell’associazione si assume personalmente la responsabilità dell’adempimento dell’obbligazione. Tale tipo di responsabilità permane anche dopo che il soggetto che ha agito avrà cessato di essere amministratore in relazione all’attività negoziale posta in essere nel periodo in cui era in carica.

Responsabilità per sanzioni tributarie

Anche la responsabilità per sanzioni tributarie ricade in capo alla persona fisica che ha commesso la violazione ([art. 11 comma 1 Dlgs 472/1999](#)).

Questa responsabilità risulta critica per tutti coloro che operano (spesso in forma gratuita) nell’interesse dell’associazione di cui fanno parte. Il comma 6 dell’art. 11 del Dlgs 472/1999 dispone la possibilità di accollo del debito da sanzione tributaria da parte dell’associazione, a favore dell’autore materiale della violazione (che non abbia commesso la violazione con dolo o colpa grave).

Accollo sanzioni amministrative tributarie

Enti riconosciuti:

Con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche l’ente non commerciale ottiene la personalità giuridica e, con essa, l’autonomia patrimoniale perfetta: delle obbligazioni assunte per il raggiungimento degli scopi risponde soltanto l’ente non commerciale con il proprio patrimonio. Gli amministratori degli enti dotati di riconoscimento godono, quindi, del privilegio dell’irresponsabilità

patrimoniale per le obbligazioni contratte in nome e per conto dell'associazione. I terzi che vengono in contatto con l'associazione per far valere i loro crediti potranno agire solo nei confronti dell'associazione e potranno soddisfarsi solo sul suo patrimonio. Non potranno, invece, agire sul patrimonio degli amministratori.

RESPONSABILITA' PERSONALE PER VIA DELLA CARICA RICOPERTA

A prescindere dal tipo di associazione (riconosciuta o non riconosciuta) Il Codice Civile (Capo II Delle associazioni e delle fondazioni, [art. 18](#)) sancisce che: gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. E' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

Casi pratici

Iscrizione REA

In capo al legale rappresentante dell'associazione ricade l'obbligo di iscrizione al R.E.A. qualora l'associazione svolga un'attività commerciale, seppure secondaria allo scopo principale ed istituzionale dell'associazione.

Iscrizione REA Ente Non Commerciale

È previsto il versamento del diritto annuale nella misura fissa di Euro 30,00, secondo le istruzioni:

Versamento diritto annuale REA

Regime Forfetario Legge 398/1991

Tale regime, se in possesso dei requisiti richiesti, rappresenta una scelta consigliabile in virtù delle agevolazioni tributarie, oltre che semplificazioni contabili.

Destinatari di tali agevolazioni sono: le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali; le associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali, ma riconosciute da enti di promozione sportiva; le associazioni senza scopo di lucro; le pro-loco.

Presupposti:

- aver conseguito nel periodo di imposta precedente di ricavi di natura commerciale non superiori a Euro 250.000,00, secondo il criterio di cassa.

La scelta per il regime agevolato avviene con il c.d. comportamento concludente, confermato compilando il solo quadro VO (le associazioni sportive dilettantistiche in regime di 398/91 non sono tenute alla presentazione della dichiarazione IVA) ed allegandolo alla dichiarazione dei redditi.

L'opzione per il regime 398/91 è vincolante per cinque anni.

Esoneri contabili in regime di 398/91:

esonero tenuta di: libro giornale, scritture di magazzino, libro beni ammortizzabili; in materia di IVA è prevista la non obbligatorietà della fatturazione, tenuta reg. acquisti, vendite, corrispettivi, ma la fatturazione potrà essere effettuata per l'esigenza del destinatario della fattura che potrà portare in detrazione l'IVA. Esonero dalla presentazione, come sopra indicato, della dichiarazione IVA.

Determinazione dell'IVA in regime di 398/91:

- operazioni imponibili (proventi generici): detrazione forfetaria pari al 50% dell'imposta
- sponsorizzazioni: detrazione forfetaria pari a 1/10 dell'imposta
- diritti di ripresa televisiva e radiofonica: detrazione forfetaria pari a 1/3 dell'imposta

Determinazione del reddito imponibile:

Ai fini IRES il reddito imponibile viene determinato in maniera forfetaria in misura del 3% dei proventi commerciali (aumentati delle eventuali plusvalenze patrimoniali).

Ai fini IRAP il reddito imponibile viene determinato in maniera forfetaria in misura del 3% dei proventi commerciali (aumentati delle eventuali plusvalenze patrimoniali) ed aumentato altresì delle retribuzioni, compensi spettanti ai co.co.pro., compensi per lavoro autonomo, interessi passivi.

Ulteriori esenzioni:

Non concorrono alla formazione del reddito:

- i proventi commerciali connessi agli scopi istituzionali
- i proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi

nel limite di due eventi all'anno e per un massimo di Euro 51.645,69.

Obblighi contabili e libri sociali

L'obbligo di tenuta dei libri contabili varia a seconda del regime contabile prescelto.

I registri sono soggetti a numerazione progressiva (per anno di riferimento), mentre non sono soggetti a vidimazione iniziale né ad imposta di bollo (ad eccezione del libro giornale e libro inventari). Devono essere conservati per 10 anni.

Operazioni considerate sempre commerciali - deroghe

Per gli *enti non commerciali*, in generale, sono considerate sempre di natura commerciale, e quindi soggette ad IVA e ad IRES, le operazioni effettuate nei confronti di associati o partecipati verso il pagamento di corrispettivo specifico, comprese le quote aggiuntive o contributi specifici che danno diritto a maggiori o prestazioni diverse.

Tuttavia per alcune categorie di ENC (tra cui le associazioni sportive dilettantistiche) le prestazioni (in diretta attuazione degli scopi istituzionali) rese nei confronti di iscritti, associati o di altre associazioni che svolgono analoga attività sono comunque esonerate da IVA e da imposte, ad eccezione di alcune prestazioni (a titolo di esempio: cessione di beni nuovi per la vendita, somministrazione di pasti, erogazione acqua, gas, energia elettrica, organizzazione viaggi e soggiorni, ecc.).

[Regime forfetario Legge 398/91](#)

[Sintesi regime agevolato L. 398/1991 Ass. Sportive Dilettantistiche](#)

Modello EAS

Il [D.L. 185/2008](#) (comma 1 art. 30) stabilisce una nuova formalità a carico del mondo del no profit: l'invio telematico di dati e notizie rilevanti ai fini fiscali mediante l'apposito modello EAS.

Il sito dell'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti tutte le informazioni necessarie ad assolvere gli obblighi previsti in materia di EAS: [Sito Agenzia Entrate per EAS](#).

Sono esonerati dalla presentazione del modello EAS:

- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui alla Legge 266/1991 purché si qualificano come ONLUS di diritto;
- le associazioni pro-loco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla Legge 398/1991;
- le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI che non svolgono attività commerciali;
- gli enti che non hanno natura associativa come le fondazioni;
- gli enti di diritto pubblico.

COMITATI

Il comitato è un'organizzazione volontaria di tipo associativo, composta da persone che promuovono una raccolta pubblica di fondi per raggiungere uno scopo di carattere non lucrativo, altruistico e sociale.

Ha degli elementi comuni sia con le associazioni (organizzazione composta da persone) che con le fondazioni (l'obiettivo è costituire un fondo comune per il raggiungimento di uno scopo).

Generalmente la durata è temporanea e la struttura chiusa.

I promotori di un comitato redigono un programma; i promotori possono essere gli organizzatori, oppure nominarli.

[Definizione Comitato - Wikipedia](#)

ASSOCIAZIONI:

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

[Guida Ass.Sportive Dilettantistiche Agenzia Entrate](#)

Le ASD possono costituirsi sottoforma di:

Associazione sportiva senza personalità giuridica

Associazione sportiva con personalità giuridica

Associazione sportiva di capitali (costituita secondo le disposizioni di legge in materia di società) ma senza scopo di lucro (o in forma di società cooperativa)

Attenzione! Nonostante il codice civile preveda che, in linea generale, un'associazione possa essere costituita in forma orale, con scrittura privata o con atto pubblico, è importante, per poter accedere alle agevolazioni fiscali riservate al settore sportivo dilettantistico nonché ottenere la personalità giuridica o essere iscritta a specifici registri, che lo statuto – redatto in forma scritta - contenga i requisiti previsti dalla normativa (alcuni requisiti sono richiesti da più norme contemporaneamente):

[art. 90 della legge 289/2002](#) (modificata con la [Legge di conversione n. 128/2004](#)): indicare nella denominazione la finalità sportiva dilettantistica. Indicare la sede legale. Sono poi previsti 8 punti:

- denominazione
- oggetto sociale
- rappresentanza legale
- assenza fini lucro
- norme interne ispirate a principi di democrazia e uguaglianza di tutti i soci (salvo le società sportive costituite sottoforma di società di capitali o cooperative)
- obbligo redazione rendiconto economico-finanziario
- obbligo devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento

[art. 148 TUIR:](#)

- a) divieto distribuzione utili o avanzi di gestione
- b) obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità in caso di scioglimento
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità di associazione
- d) eleggibilità libera degli amministratori, criteri ammissione ed esclusione soci, idonee forme di pubblicità delle convocazioni, delibere, bilanci, rendiconti
- e) obbligo redazione ed approvazione rendiconto economico-finanziario
- f) in trasmissibilità quota o contributo associativo

art. 10 Dlgs. 460/1997 (agevolazioni per le ONLUS)

Gli statuti degli Enti non commerciali che intendono richiedere la qualifica di ONLUS devono essere redatti con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e devono prevedere:

- a) che l'attività svolta deve rientrare in uno dei settori previsti dalla norma, ossia assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, ecc.
- b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale
- c) divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate alla lettera a)
- d) divieto distribuzione utili e avanzi di gestione
- e) obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione
- f) obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad organizzazioni non lucrative
- g) obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale
- h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità di associazione
- i) l'uso nella denominazione dell'espressione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'abbreviazione "ONLUS"

Organismi sociali:

Nell'associazione riconosciuta devono obbligatoriamente essere previsti due organismi sociali:

- l'assemblea;
- gli amministratori.

Nonostante non sussista analogo obbligo per le associazioni non riconosciute, per riferimenti indiretti, è indispensabile che tali organi vengano nominati anche nelle associazioni non riconosciute.

L'assemblea è l'organo composto da tutti i soggetti aderenti all'associazione; deve essere convocata dagli amministratori:

- almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio (o del rendiconto);
- quando se ne ravvisa la necessità;
- su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

1. approvare il bilancio (o rendiconto);
2. deliberare sulla responsabilità degli amministratori e nominare i nuovi;
3. modificare atto costitutivo o statuto, con la presenza di almeno tre quarti degli associati con maggioranza dei voti (nello statuto o nell'atto costitutivo può essere previsto un quorum inferiore);
4. deliberare sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Generalmente nelle associazioni il consiglio direttivo o di amministrazione è costituito da più amministratori.

Gli amministratori che ricevono il mandato devono accettare espressamente la relativa carica che, in ogni caso, non può avere durata illimitata. Alla fine di ogni mandato l'assemblea degli associati provvederà a nominare nuovi amministratori o a riconfermare i precedenti.

Gli amministratori sono responsabili nei confronti dell'associazione in relazione alle norme che regolano il mandato; tra i loro compiti quello che si può definire di carattere sociale è collegato al raggiungimento dello scopo associativo.

[FAQ: costituzione di un'associazione sportiva](#)

Iscrizione al Registro Telematico CONI

Tra gli adempimenti che l'associazione sportiva dilettantistica è tenuta ad osservare, vi è il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.

Seppure non obbligatorio, tale riconoscimento è necessario se l'ASD intende beneficiare delle agevolazioni previste [art. 90 della legge 289/2002](#) (modificata con la [Legge di conversione n. 128/2004](#)).

Possono iscriversi al Registro le ASD e SSD:

che svolgono attività sportiva dilettantistica (compresa attività didattica)

i cui statuti prevedano l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI e della Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o Disciplina Sportiva Associata (DSA) o Ente di Promozione Sportiva (EPS); dunque l'affiliazione ad uno degli organismi sopra esposti (FSN, DSA, EPS) è preliminare all'iscrizione al Registro CONI.

Alcuni organismi, avendo stipulato apposita convenzione con il CONI, trasmettono direttamente al CONI i dati necessari per l'iscrizione e ne curano l'aggiornamento.

L'elenco di tali organismi è consultabile sul sito del CONI alla pagina: [Iter alternativo iscrizione reg.CONI \(a cura di taluni organismi\)](#).

È possibile su internet consultare il [Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche](#), nella sezione generale il cui accesso è libero a chiunque.

Assicurazione obbligatoria

Gli organismi DSA, EPS, FSN sono tenuti alla stipula di un'assicurazione obbligatoria per conto e nell'interesse degli atleti, dirigenti, tecnici, ecc.. Il pagamento da parte degli atleti, dirigenti, tecnici, ecc. avverrà per il tramite degli organismi stessi (DSA, EPS, FSN).

[FiscoOnLine: assicurazione obbligatoria ass.sportive](#)

PRO LOCO

Le pro loco sono associazioni di volontari privati che operano a beneficio del territorio in cui operano per la promozione turistica, culturale, ambientale e sociale. Esse cooperano con gli enti locali.

Sono costituite da promotori che redigono uno statuto.

È opportuna l'iscrizione all'Albo provinciale attraverso apposita domanda (vedi specifiche leggi regionali).

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla L. 398/91 e della normativa dei "due eventi" detassati fino a concorrenza di Euro 51.645,69 per anno.

[Definizione di PRO LOCO Wikipedia](#)

ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE

Le ONG operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Devono ottenere il riconoscimento di idoneità da parte del Ministero degli Affari Esteri.

Si possono costituire sottoforma di associazioni (riconosciute e non), fondazioni o comitati.

Le ONG riconosciute sono ONLUS di diritto.

[Definizione di ONG Wikipedia](#)

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV)

L'organizzazione di volontariato è un'associazione la cui figura principe è il volontario che presta la sua attività in modo personale, spontaneo, gratuito.

Sono ammessi l'assunzione di dipendenti e l'avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, purché nei limiti strettamente necessari per il regolare funzionamento dell'organizzazione.

La prestazione del volontario non può essere in ogni caso pagata (salvo rimborsi di spese documentate).

Assicurazione obbligatoria

I volontari di una [organizzazione di volontariato](#) devono essere tutelati attraverso un'assicurazione sugli infortuni e per responsabilità civile per danni a terzi.

A tale scopo la ODV deve tenere aggiornato un registro degli aderenti che prestano la propria attività di volontariato (numerato e bollato in ogni foglio da notaio o altro pubblico ufficiale).

[Assicurazione obbligatoria ODV](#)

I lavoratori che fanno parte di organizzazioni di volontariato possono beneficiare di forme di flessibilità dell'orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze dell'azienda presso la quale lavorano.

Le ODV iscritte nei registri regionali e provinciali possono acquistare beni mobili e immobili, accettare donazioni.

L'iscrizione permette poi alla ODV di accedere ai contributi pubblici e beneficiare dell'esenzione dall'imposta di bollo e registro sull'atto costitutivo e di altri atti.

[Istruzione per compilazione on-line scheda mantenimento iscrizione registri](#)

[Agevolazioni fiscali per le ODV previste dalla Legge 266/1991](#)

[Legge-quadro sul volontariato 266/1991](#)

Le ODV iscritte negli appositi registri sono ONLUS di diritto.

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

Le associazioni di promozione sociale sono disciplinate dalla [Legge 383/2000](#) che stabilisce che le APS sono associazioni (riconosciute e non) costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro.

Non sono APS i circoli privati (i quali aderiscono, eventualmente, ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno) né le associazioni che dispongono limitazioni all'ingresso di nuovi associati.

Le APS, per il perseguimento dei fini istituzionali, si avvalgono della prestazione libera e gratuita dei propri associati (possono comunque assumere lavoratori dipendenti – anche associati – o ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo).

È prevista l'iscrizione dell'APS negli appositi registri provinciali e regionali, il cui mantenimento deve essere confermato entro il 30 giugno di ogni anno attraverso la compilazione (on-line) della scheda unica informatizzata per il mantenimento dei requisiti di iscrizione da parte delle Associazioni Senza Scopo di lucro, Associazioni di Promozione sociale, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Solidarietà Familiare e Centri Aiuto alla Vita.

[Istruzione per compilazione on-line scheda mantenimento iscrizione registri](#)

[Guida alle associazioni di promozione sociale](#)

CIRCOLI PRIVATI

[La Costituzione Italiana \(art. 18\)](#) riconosce il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

I circoli sono enti di natura associativa, a carattere volontario e senza finalità di lucro, costituiti allo scopo di favorire l'aggregazione e la convivialità delle persone intorno a temi ed attività di comune interesse.

In quanto associazioni, i circoli sono soggetti, in via generale, alla medesima disciplina civilistica, fiscale e amministrativa che regola le prime.

La caratteristica peculiare e distintiva dei circoli consiste nel loro essere luoghi di aggregazione spontanea, associazioni in cui lo svolgimento delle attività è funzionale alla socializzazione e allo "stare insieme" delle persone. Tale scopo può essere conseguito attraverso lo svolgimento di attività sportive, culturali, ricreative e con l'ausilio di specifiche strutture quali il bar interno, l'organizzazione di eventi turistici, di spettacoli e concerti, la trasmissione di eventi sportivi ecc.

Oltre alle formalità comuni al mondo dell'associazionismo in generale, in fase costitutiva è importante per un circolo privato - che intenda operare con l'ausilio delle strutture sopraccitate (bar interno, spettacoli, ecc.) - inserire nell'atto costitutivo che la somministrazione di alimenti e bevande, nonché l'organizzazione di altri particolari eventi, è funzionale al miglior svolgimento dell'attività associativa e alla convivialità degli aderenti. Pertanto tali attività non costituiscono attività commerciali né esercizi pubblici, essendo riservati esclusivamente agli associati.

Ai circoli, come a qualsiasi associazione, è in ogni caso consentito lo svolgimento di attività commerciali nel rispetto della vigente normativa tributaria.

ESERCIZIO ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE NEI CIRCOLI PRIVATI:

Le associazioni e i circoli, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, possono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali.

Una volta verificata la presenza dei requisiti essenziali, che sono:

- 1) requisito della autorizzazione igienico-sanitaria per il locale destinato a sede dell'associazione;
- 2) il requisito del possesso per il personale addetto alla somministrazione di alimenti e bevande del richiesto libretto sanitario e la certificazione, per il responsabile del servizio, di aver frequentato un corso HACCP ex D.Lgs 155/97;

3) Il requisito delle sorvegliabilità del locale, ai sensi di legge;

il presidente del circolo comunica al Sindaco del Comune di residenza l'intenzione dell'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci (presentazione SCIA).

Il Comune deve verificare la regolarità della costituzione del circolo nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della SCIA, termine oltre il quale decade dal potere di inibizione. Nel caso di riscontro di incompletezza documentale o carenza sanabile di requisiti, il Sindaco ordina l'integrazione in sanatoria della documentazione mancante, assegnando un termine di sessanta giorni per provvedere.

Alla scadenza del predetto termine, se il circolo non avrà ottemperato a dare esecuzione delle prescrizioni notificate, si potrà dar luogo ad una ordinanza di cessazione dell'attività di somministrazione.

In definitiva, comunque, si può ritenere che, decorso il termine di sessanta giorni dalla regolare e completa denuncia di inizio di attività ed, in assenza di provvedimento formale di diniego del Comune, il circolo si deve ritenere legalmente costituito e legittimato ad operare, secondo le regole del proprio statuto.

[Somministrazione alimenti e bevande circoli privati DPR 235 del 2001](#)
[Info su bar e ristoranti all'interno di circoli privati](#)

È vietato:

- somministrare bevande alcoliche a minori di 16 anni o ad infermi di mente o persone manifestamente ubriache;
- adibire un minore alla somministrazione di bevande alcoliche senza la presenza di un adulto.

A partire dal 28 febbraio 1993, i circoli non devono avere accesso diretto da strade, piazze o da altri luoghi pubblici. All'esterno non possono essere messi cartelli, manifesti e altro che pubblicizzano l'attività di somministrazione all'interno del locale.

FONDAZIONI

Le Fondazioni sono enti che non hanno come scopo lo svolgimento di attività economiche senza fini di lucro ma sono costituite per destinare ad uno scopo, stabilito dal fondatore, una serie di beni messi a disposizione dell'ente stesso.

A differenza delle associazioni, dove vi è prevalenza dell'aspetto personale e la costituzione avviene per volontà di una pluralità di persone, nelle fondazioni vi è la prevalenza dell'aspetto patrimoniale e la costituzione avviene, generalmente, per volontà di un fondatore (che generalmente non gestisce direttamente il patrimonio della fondazione, che è invece gestito da amministratori nominati nell'atto di fondazione).

In alcune fondazioni è vitale la presenza del patrimonio (fondazioni che assegnano, per esempio, borse di studio) in altre il patrimonio è necessario per il funzionamento (fondazioni per la ricerca scientifica, per esempio).

[Definizione di Fondazione - Wikipedia](#)

Cooperative sociali

Nonostante le cooperative sociali non vengano ricomprese nell'ambito delle associazioni (si costituiscono sottoforma di società), esse rientrano nel settore "no profit" in quanto non perseguono scopo di lucro.

La [legge 381/1991](#) definisce e disciplina le cooperative sociali.

Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi

e/o

lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La costituzione avviene con atto pubblico.

[Cooperativa sociale Wikipedia](#)

[Le Cooperative sociali: aspetti civilistici e fiscali](#)

Le cooperative sociali sono considerate ONLUS di diritto.